

XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

seduta di mercoledì 4 febbraio 2009

Presidenza della Presidente
BOLDI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cosentino e il ministro per le politiche europee Ronchi.

La seduta inizia alle ore 13,55.

IN SEDE REFERENTE

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta di ieri, 3 febbraio 2009.

La PRESIDENTE informa che il Governo ha trasmesso un ulteriore emendamento, il 19.3, relativamente al quale il termine per la presentazione di subemendamenti deve in tendersi fissato per le ore 12 di venerdì 6 febbraio.

Propone altresì di cominciare la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20 e seguenti, dal momento che trattano una materia prevalentemente economica, di competenza del sottosegretario Cosentino.

L'emendamento 20.1, acquisito il parere favorevole del GOVERNO, è approvato dalla Commissione.

Posto in votazione, l'emendamento 20.0.2, sul quale il GOVERNO si esprime in senso contrario, non è accolto.

Con distinte votazioni, sono approvati i subemendamenti 20.0.3/1 e 20.0.3/2 della relatrice. In merito a quest'ultimo subemendamento, sul quale il GOVERNO esprime avviso contrario, si instaura una discussione che vede coinvolti la presidente BOLDI e le senatrici BONFRISCO (*PdL*), MARINARO (*PD*) e GERMONTANI (*PdL*).

La Commissione passa, quindi, ad esaminare l'emendamento 20.0.3, che risulta accolto. Conseguentemente gli emendamenti, di identico tenore, 20.0.4, 20.0.5, 20.0.6 e 20.0.7, sono considerati assorbiti.

Con distinte votazioni, sono approvati i subemendamenti 20.0.8/1 e 20.0.9/1 e l'emendamento 20.0.8.

Procedendo con votazioni separate, la Commissione respinge, stante l'opinione contraria del GOVERNO, i subemendamenti 20.0.9/2, 20.0.9/3, 20.0.9/4, 20.0.9/5, 20.0.9/8, mentre approva i subemendamenti 20.0.9/6, 20.0.9/7 e 20.0.9/9.

Posti in votazione, vengono, successivamente, approvati gli emendamenti 20.0.9, 20.0.11, 20.0.12, 20.0.13, 20.0.14, nonché il subemendamento 20.0.14/1.

Dopo che il GOVERNO ha espresso parere contrario sull'emendamento 20.0.15, tale proposta modificativa, messa in votazione, è respinta.

Su suggerimento del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 20.0.16 (testo 2), 20.0.16 e 20.0.17 sono momentaneamente accantonati.

L'emendamento di matrice governativa, 20.0.18, viene adottato dalla Commissione previa riformulazione (testo 2), suggerita dallo stesso rappresentante del GOVERNO, della rubrica, che, conseguentemente, recita "Controlli della Commissione europea a tutela della concorrenza in locali non societari".

La Commissione procede, quindi, all'approvazione degli emendamenti 20.0.19 e 20.0.20 e al subemendamento 20.0.21/1.

Si conviene, inoltre, di accantonare la votazione dei subemendamenti 20.0.21/3, 20.0.21/4 e 20.0.21/5, relativamente ai quali si è in attesa di ricevere il parere della Commissione Bilancio.

Posto in votazione il subemendamento 20.0.21/2 del relatore, è accolto.

Su invito del GOVERNO, la Commissione decide di accantonare la trattazione dell'emendamento 20.0.21, che riguarda l'attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa ai servizi nel mercato interno, nonché l'emendamento 8.0.2, mirante anch'esso a recepire tale direttiva.

Messo in votazione l'emendamento 20.0.22, viene approvato dalla Commissione.

L'emendamento 21.1 viene considerato decaduto.

La PRESIDENTE avverte che si passa ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Posti in votazione, la Commissione approva il subemendamento 22.1/1 e l'emendamento 22.1.

Con distinte votazioni, viene respinto l'emendamento 22.2 e vengono accolti gli emendamenti 22.3 e 22.4.

La Commissione, quindi, procede, mediante apposite votazioni, ad approvare l'emendamento 23.1 (testo 2) con conseguente preclusione dell'emendamento 23.1 del relatore.

La PRESIDENTE avverte che si procede, quindi, alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Messi ai voti, la Commissione respinge l'emendamento 24.2 ed approva l'emendamento 24.3.

La PRESIDENTE informa che si passa ad esaminare gli emendamenti riguardanti l'articolo 25.

Viene considerato decaduto l'emendamento 25.1.

Messi in votazione, la Commissione approva l'emendamento 25.3 e respinge l'emendamento 25.2, fatto proprio dal senatore LUSI (PD) .

La PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

Posto in votazione, l'emendamento 26.1, stante il parere contrario del GOVERNO, non è accolto.

Il rappresentante del GOVERNO esprime dubbi e perplessità in merito alla formulazione dell'emendamento 26.2.

Al riguardo, il senatore LUSI (PD) dichiara di sottoscrivere tale emendamento e propone che nella nozione di furto di identità venga incluso anche il concetto dei "dati della persona".

Su invito del rappresentante del GOVERNO, tale proposta emendativa viene, quindi, accantonata affinché la proponente proceda ad una sua rielaborazione.

La presidente BOLDI propone quindi di procedere all'esame ed alla votazione degli emendamenti riferiti ai restanti articoli dell'Atto Senato 1078.

La RELATRICE ritira il subemendamento 1.1/1 e l'emendamento 1.1 a sua firma, dichiarando di convergere sulla proposta emendativa 1.2 del Governo, a condizione che, in quest'ultima, vengano inserite, tra le direttive dell'allegato B, le direttive 2008/98/CE e 2008/100/CE.

Messo in votazione l'emendamento 1.2 così integrato (testo 2), viene accolto dalla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.6 di iniziativa governativa è approvato.

Su suggerimento del rappresentante del GOVERNO, la Commissione procede all'accantonamento dell'emendamento 1.3.

Acquisito il parere contrario del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 1.5.

Sull'emendamento 2.1, il MINISTRO si rimette all'avviso della Commissione, che lo approva.

La PRESIDENTE informa che si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

L'emendamento 3.1 è considerato decaduto.

A seguito di distinte votazioni, vengono approvati il subemendamento 3.3/1 e l'emendamento 3.3.

Sull'emendamento 3.2, che raccoglie l'opinione contraria del GOVERNO, la Commissione si esprime in senso contrario.

La PRESIDENTE avverte che si procede a votare gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

L'emendamento 4.1 viene considerato decaduto dalla Commissione che procede successivamente, all'approvazione dell'emendamento 4.2.

La PRESIDENTE informa che si passa alla trattazione delle proposte modificative riferite all'articolo 5.

Messo in votazione, è approvato l'emendamento 5.0.1, nella nuova formulazione (testo 2) che contiene esclusivamente la lettera a), stante il consenso della relatrice ad espungere la lettera b).

La Commissione, con votazioni separate, approva l'emendamento 5.0.2 e respinge gli emendamenti 5.0.3, sul quale il GOVERNO esprime un parere nettamente contrario, e 5.0.4.

Gli emendamenti 5.0.5 e 5.0.6 sono considerati decaduti.

La PRESIDENTE avverte che si procede alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La Commissione approva il subemendamento 6.2/1 e, conseguentemente, viene considerato precluso il subemendamento 6.2/2.

Con distinte votazioni, vengono accolti l'emendamento 6.2 ed il subemendamento 6.0.1/1, mentre viene respinto l'emendamento 6.1 della relatrice.

L'emendamento 6.0.1 viene considerato decaduto.

La PRESIDENTE informa che si procede alla votazione degli emendamenti concernenti l'articolo 7.

Con votazioni separate, vengono approvati il subemendamento 7.1/1 e gli emendamenti 7.1 e 7.2.

La PRESIDENTE informa che si passa alla trattazione delle proposte modificative riferite all'articolo 8.

A seguito di distinte votazioni, viene approvato l'emendamento 8.1, mentre sono respinti gli emendamenti 8.2 e 8.3.

L'emendamento 8.4 ed il relativo subemendamento 8.4/1 vengono accantonati.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8.

L'emendamento 8.0.1 viene considerato decaduto.

Viene accolta la proposta di accantonare l'emendamento 8.0.2, in maniera che possa essere successivamente trattato in congiunzione con l'emendamento 20.0.21 del Governo, anch'esso accantonato.

L'emendamento 9.1 (testo 2) viene accolto dalla Commissione e, di conseguenza, l'emendamento 9.1 è considerato precluso.

La PRESIDENTE avverte che si procede a votare gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Dopo che la RELATRICE ha ritirato l'emendamento 10.0.1, viene posto in votazione l'emendamento 10.0.4, che è approvato.

Sono successivamente accantonati gli emendamenti 10.0.2 (testo 2) e 10.0.2.

Messo in votazione, viene approvato l'emendamento 10.0.3.

Il subemendamento 12.1/1, fatto proprio dai senatori VETRELLA (*PdL*) e LUSI (*PD*) , è accantonato congiuntamente al subemendamento 12.1/2 e agli emendamenti 12.1 e 12.2.

In merito all'emendamento 16.0.1, il ministro RONCHI rileva che tale proposta risulta ineccepibile dal punto di vista dell'ordinamento comunitario. Si ritiene in obbligo, comunque, di informare i commissari che su di essa si è espresso in senso sfavorevole il Ministero del lavoro. Posto in votazione, il suddetto emendamento viene accolto.

La PRESIDENTE informa che si passa alla trattazione degli emendamenti concernenti l'articolo 17.

Posto in votazione, la Commissione procede ad approvare l'emendamento 17.1 e decide di accantonare gli emendamenti 17.2, 17.3 e 17.4.

L'emendamento 17.0.1 viene considerato decaduto.

La PRESIDENTE avverte che si procede all'esame degli emendamenti concernenti l'articolo 18.

Con distinte votazioni, viene respinto il subemendamento 18.2/1 ed approvato l'emendamento 18.2. Conseguentemente la RELATRICE ritira l'emendamento 18.1.

Messo ai voti, viene accolto l'emendamento 18.0.1 della relatrice.

La PRESIDENTE informa, infine, che si procede alla trattazione delle proposte modificative riferite all'articolo 19.

Con separate votazioni, vengono approvati gli emendamenti 19.1 e 19.2.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

n° 1078

Art. 1

1.2 (testo 2)

Il Governo

All'articolo 1, comma 1, allegato A, dopo la direttiva 2008/43/CE, inserire le seguenti:

«2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;

2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti».

All'articolo 1, comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2008/52/CE, inserire le seguenti:

«2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.;

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della repubblica di Bulgaria e della Romania;

2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;

2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni.».

1.6

Il Governo

All'articolo 1, comma 1, allegato A, dopo la direttiva 2008/43/CE, inserire la seguente:

«2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni animali;».

Art. 2

2.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse».

Art. 3.

3.3/1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti», con le seguenti: «violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati».

3.3

Il Governo

Al comma 1, sostituire le parole: «disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti», con le seguenti: «disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati».

Art. 4

4.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del predetto articolo, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli Allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».

Art. 5

5.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 11-bis, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le parole: "per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione", sono sostituite dalle seguenti: "che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare disposizioni di attuazione".».

5.0.2

Il Governo

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 8, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:".».

Art. 6

6.2/1

VETRELLA

All'emendamento 6.2, dopo le parole: «di sanzione amministrativa» inserire le seguenti: «il cui importo» e dopo le parole: «a 500.000 euro, » inserire le seguenti: «dovrà tenere conto anche della dimensione dell'impresa e del relativo fatturato. Questo».

6.2

Il Governo

Al comma 2, lettera d), dopo le parole:«lettera c)», aggiungere le seguenti: «, con limite della somma da pagare a titolo di sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 500.000 euro, al fine di rendere più incisive le sanzioni amministrative come deterrente effettivo».

6.0.1/1

IL RELATORE

All'emendamento 6.0.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche principi e criteri direttivi di cui al comma 2».

Art. 7

7.1/1

IL RELATORE

All'emendamento 7.1, comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva», con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» e le parole: «nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e di quelli di cui al comma 2», con le seguenti: «il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche principi e criteri direttivi di cui al comma 2».

7.1

Il Governo

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato di biocidi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato di biocidi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e di quelli di cui al comma 2.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì, alla riformulazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 14 dicembre 1992, n. 507, e 24 febbraio 1997, n. 46, al fine di assicurare, nel rispetto della disciplina comunitaria, una maggiore coerenza fra le due diverse discipline e di eliminare incongruenze e contraddizioni presenti nelle norme in vigore assicurando;

a) una più adeguata disciplina della vigilanza sugli incidenti, mediante la ridefinizione della sfera dei soggetti destinatari delle comunicazioni degli incidenti e degli eventi da comunicare e una più organizzata gestione dei dati, da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali;

b) la revisione delle norme sulle indagini cliniche, differenziando le ipotesi relative alle indagini riguardanti tipi di dispositivi mai utilizzati sull'uomo da quelle concernenti tipi di dispositivi già utilizzati, specificando le condizioni in presenza delle quali le indagini possono essere effettuate presso istituti privati e affidando ai comitati etici previsti per le sperimentazioni cliniche dei medicinali anche le valutazioni in tema di sperimentazioni con dispositivi medici;

c) la revisione delle norme sull'uso compassionevole dei dispositivi medici al fine di precisare i limiti e modalità per l'applicabilità, prevedendo, altresì, una specifica modalità per il trattamento di singoli pazienti in casi eccezionali di necessità e di emergenza, nei limiti posti dalle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 507/1992 e n. 46/1997;

d) la revisione delle norme sulla pubblicità dei dispositivi medici, individuando, nell'ambito dei dispositivi per i quali è consentita la pubblicità sanitaria, le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale;

e) la previsione delle misure necessarie a garantire, con continuità nel tempo, efficaci collegamenti tra le banche dati nazionali e la banca dati europea Eudamed;

f) la riformulazione delle norme a contenuto sanzionatorio prevedendo anche la necessaria armonizzazione con le sanzioni previste dal decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì, alla riformulazione delle previsioni riguardanti i dispositivi medici per risonanza magnetica nucleare contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542 assicurando:

a) la coerenza con le disposizioni di carattere generale riguardanti tutti i dispositivi medici, previsti dall'adozione della direttiva 2007/47/CE;

b) l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso ed alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espresso in Tesla, modificando in tal senso il sistema autorizzativo per renderlo più coerente con le competenze regionali e delle province autonome in materia di programmazione sanitaria previste dalle leggi vigenti, affidando

conseguentemente alle regioni e province autonome l'autorizzazione all'installazione delle apparecchiature per risonanza, con esclusione delle sole apparecchiature RM ritenute di carattere sperimentale.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.».

7.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva», con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» e le parole: «nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2», con le seguenti: «il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche principi e criteri direttivi di cui al comma 2».

Art. 8

8.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare entro il termine del 15 agosto 2009, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva», con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da adottare entro il 15 agosto 2009, il Governo è tenuto ad acquisire anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 9

9.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere adeguati poteri di coordinamento, di approvazione e di risoluzione dei casi di inadempimento, diretti a garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali per l'attuazione dei compiti definiti dalla legislazione comunitaria;

b) coordinare la disciplina relativa alla pianificazione ed alla programmazione della qualità dell'aria ambiente con le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo scopo di permettere l'attuazione dei piani e programmi mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali norme di settore;

c) introdurre una specifica disciplina e una ripartizione delle competenze, in materia di qualità dell'aria, relativamente all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei metodi di valutazione, all'accreditamento dei laboratori, alla definizione

delle procedure di approvazione e di accreditamento, alla garanzia della qualità delle misurazioni ed ai connessi controlli.

d) al fine di unificare la normativa nazionale in materia di qualità dell'aria ambiente, abrogare espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002 e 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonché le relative norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che assicurino la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di qualità dell'aria».

Art. 10

10.0.4

Il Governo

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";

c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;

d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 è abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

10.0.3

Il Governo

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213,

e al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58)

1. Alla legge 8 luglio 1997, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1.-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di età non superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificati dai responsabili delle strutture di macellazione ai sensi dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'articolo 2 del decreto ministeriale 8 agosto 2008.";

b) L'articolo 3, comma 1, è così modificato:

"1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 1, comma 1-*bis*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000."

c) L'articolo 3, comma 2, è così modificato:

"2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298 e dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, n. 2551, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000."

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1- *bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, come definiti dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che in ogni fase della produzione e della commercializzazione non apponga, o apponga in maniera errata, sulle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, e dalla parte IV dell'allegato XI-*bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo le modalità indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, n. 2551, articolo 3, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro."»

Art. 16

16.0.1

CASOLI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«**Art. 16-*bis*.**

1. L'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, è abrogato».

Art. 17

17.1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «La delega di cui al comma 1 è esercitata mediante adozione delle conferenti modificazioni al testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti», con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, attraverso le opportune modifiche al testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi».

Art. 18

18.2

Il Governo

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«**Art. 18.**

*(Disposizioni per l'attuazione
della direttiva 2007/68/CE)*

1. In attuazione della direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica l'allegato III-*bis* della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari, all'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la sezione III è sostituita dalla seguente:

"Sezione III

Allergeni Alimentari

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutata dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutata dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

c) sciroppi di glucosio a base d'orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

2. Crostacei e prodotti derivati.

3. Uova e prodotti derivati.

4. Pesce e prodotti derivati, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti derivati.

6. Soia e prodotti derivati, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutata dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti derivati (incluso lattosio), tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;

b) lattitolo.

8. Frutta a guscio, cioè mandorle (*Amygdalus communis L.*), nocciole (*Corylus avellana*), noci comuni (*Juglans regia*), noci di anacardi (*Anacardium occidentale*), noci di pecan (*Carya illinoensis (Wangenh) K. Koch*), noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci del Queensland (*Macadamia ternifolia*) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

9. Sedano e prodotti derivati.

10. Senape e prodotti derivati.

11. Semi di sesamo e prodotti derivati.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come S02.

13. Lupini e prodotti derivati.

14. Molluschi e prodotti derivati.";

b) la sezione IV è soppressa.

2. È autorizzata la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari, conformi alle disposizioni del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, immessi sul mercato od etichettati prima del 31 maggio 2009.

3. Le modifiche della sezione III dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificata dal comma 1 del presente articolo, rese necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in materia, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Sono abrogati l'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, e l'articolo 2 del decreto legislativo 27 settembre 2007, n. 178, ed il secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.».

18.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo al fine di dare piena e completa esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini.

2. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567.

Art. 19

19.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva», con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» e le parole: «nel rispetto dei principi e dei criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi», con le seguenti: «il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi».

19.2

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti esplosivi, compresi i pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti; ».

19.3

Il Governo

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) prevedere, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2007/23/CE, l'introduzione di sanzioni anche di natura penale, nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, ferme le disposizioni penali vigenti in materia a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità delle persone e della protezione ambientale.».

Art. 20

20.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva», con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» e le parole: «nel rispetto dei principi e dei criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi», con le seguenti: «il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi».

20.0.3/1

IL RELATORE

All'emendamento 20.0.3, sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1», con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate».

20.0.3/2

IL RELATORE

All'emendamento 20.0.3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ed includendovi le società cooperative quotate, introducendo, ove necessario, adeguamenti ideonei a salvaguardare le peculiarità della forma cooperativa», con le seguenti: «e le società cooperative».

20.0.3

Il Governo

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della presente delega, escludendo da esso gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, ed includendovi le società cooperative quotate, introducendo, ove necessario, gli adeguamenti idonei a salvaguardare le peculiarità della forma cooperativa;

b) individuare le norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della presente delega applicabili alle società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante e alle società emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni con diritto di voto negoziati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante;

c) indicare il termine minimo che deve intercorrere fra la pubblicazione dell'avviso di convocazione e la data di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione, tenendo conto dell'interesse a un'adeguata informativa degli azionisti e dell'esigenza di una tempestiva convocazione dell'assemblea in determinate circostanze, e assicurando il necessario coordinamento con le disposizioni di attuazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 2007/36/CE;

d) adeguare la disciplina del contenuto dell'avviso di convocazione a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2007/36/CE e disciplinarne le modalità di diffusione, al fine di garantirne l'effettiva diffusione nell'Unione europea, tenendo conto degli oneri amministrativi a carico della società emittente;

e) adeguare la disciplina del diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/36/CE, non avvalendosi dell'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, e confermando la partecipazione minima per il suo esercizio nella misura del quarantesimo del capitale sociale, nonché quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 3;

f) adeguare la disciplina della legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/36/CE, introducendo le opportune modifiche ed adeguamenti delle norme in materia di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali conferiti da strumenti finanziari in gestione accentrata, nonché in materia di disciplina dell'assemblea, di impugnazione delle delibere assembleari e di diritto di recesso, e procedere ad un riordino delle disposizioni normative in materia di gestione accentrata e dematerializzazione;

g) individuare la data di registrazione tenendo conto dell'interesse a garantire una corretta rappresentazione della compagine azionaria e ad agevolare la partecipazione all'assemblea, anche tramite un rappresentante, dell'azionista, nonché dell'esigenza di adeguata organizzazione della riunione assembleare;

h) al fine di agevolare l'esercizio dei diritti sociali, riordinare la disciplina vigente in materia di aggiornamento del libro dei soci, valutando altresì l'introduzione di un meccanismo di identificazione degli azionisti, per il tramite degli intermediari;

i) disciplinare il diritto dell'azionista di porre domande connesse all'ordine del giorno prima dell'assemblea, prevedendo che la società fornisca una risposta, anche unitaria alle domande con lo stesso contenuto, al più tardi nella riunione assembleare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE;

l) rivedere la disciplina della rappresentanza in assemblea, al fine di rendere più agevoli ed efficienti le procedure per l'esercizio del voto per delega, adeguandola altresì all'articolo 10 della direttiva 2007/36/CE, avvalendosi delle facoltà di cui al paragrafo 2, secondo comma e al paragrafo 4, secondo comma, del medesimo articolo e confermando quanto previsto dall'articolo 2372, secondo, terzo e quarto comma, del codice civile;

m) identificare le fattispecie di potenziale conflitto di interessi fra il rappresentante e l'azionista rappresentato, avvalendosi delle opzioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, comma 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2007/36/CE;

n) rivedere e semplificare la disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto, coordinandola con le modifiche introdotte alla disciplina della rappresentanza in assemblea in attuazione della presente legge delega e preservando un adeguato livello di affidabilità e trasparenza;

o) disciplinare, ove necessario, l'esercizio tramite mezzi elettronici dei diritti sociali presi in considerazione dalla direttiva 2007/36/CE;

p) eventualmente prevedere i poteri regolamentari necessari per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della presente delega;

q) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

3. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »

20.0.8/1

IL RELATORE

All'emendamento 20.0.8, sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «*Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1*», con le seguenti: «*Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE*».

20.0.8

Il Governo

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire il quadro giuridico per la realizzazione dell'Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA), in conformità con il principio di massima armonizzazione contenuto nella direttiva;

b) favorire la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento e privilegiare l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

c) ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell'Unione europea e della necessità di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;

d) favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento;

e) istituire la categoria degli istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica;

f) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente ad autorizzare l'avvio dell'esercizio dell'attività e a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati, nonché a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;

g) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento, assicurando condizioni di parità concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento;

h) recepire gli obblighi di trasparenza posti in capo ai prestatori di servizi di pagamento al fine di consentire agli utenti di tali servizi di effettuare scelte consapevoli, graduando i requisiti

informativi in relazione alle esigenze degli utenti stessi, al rilievo economico del contratto concluso e al valore dello strumento di pagamento;

i) recepire i divieti per i prestatori di servizi di pagamento di applicare spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per l'esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva;

l) assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un'operazione di pagamento, al fine di garantirne il reciproco affidamento nonché il regolare funzionamento dei servizi di pagamento;

m) prevedere procedure di reclamo degli utenti nei confronti dei fornitori di servizi di pagamento;

n) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative all'utilizzazione di servizi di pagamento;

o) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui all'allegato alla direttiva conformemente al diritto nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo possano continuare tale attività fino al 30 aprile 2011;

p) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a emanare la normativa di attuazione del decreto legislativo e a recepire afferenti misure di attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di comitato;

q) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento;

r) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

3. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

20.0.9/1

IL RELATORE

All'emendamento 20.0.9, sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «*Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1*», con le seguenti: «*Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori*».

20.0.9/6

LEDDI, MAURO MARIA MARINO

All'emendamento 20.0.9, comma 2, lettera f), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «*e di vigilare sull'attività degli stessi*».

20.0.9/7

LEDDI, MAURO MARIA MARINO

All'emendamento 20.0.9, comma 2, lettera f), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «*delle regole di condotta che i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria osservano nel rapporto con la clientela*».

20.0.9/9

LEDDI, MAURO MARIA MARINO

All'emendamento 20.0.9, comma 2, lettera f), dopo il numero 10), aggiungere il seguente:

«11) prevedere che le banche possano utilizzare direttamente gli agenti in attività finanziaria».

20.0.9

Il Governo

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2008/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale;

b) estendere, se del caso, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalità del finanziamento;

c) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale decreto legislativo, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela;

d) coordinare il decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del medesimo decreto legislativo, contenute nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con la legge 4 agosto 2006, n. 248, e nel decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, con la legge 2 aprile 2007, n. 40;

e) rimodulare la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V e all'articolo 155 del decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:

1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di consentire l'operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale;

2) prevedere strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario;

3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo alla Banca d'Italia la competenza sul procedimento sanzionatorio e di irrogazione delle eventuali sanzioni;

4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;

f) apportare alla disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e alla disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le integrazioni e le modifiche necessarie a:

1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalità delle sopraindicate categorie professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti professionali;

2) istituire un organismo associativo avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, con il compito di tenere gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria e di vigilare sull'attività degli stessi, proponendo alla Banca d'Italia l'adozione delle misure inibitorie e sanzionatorie nei casi di violazione delle regole di condotta, in relazione alla gravità dell'infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al successivo punto 3) prevedere che in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, l'autorità di vigilanza ne proponga lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze;

3) prevedere che con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, siano determinate le modalità di funzionamento dell'organismo di cui al punto 2 e sia individuata la disciplina: di ogni altro potere, anche ispettivo o informativo, necessario ad assicurare il corretto funzionamento dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con le relative forme di pubblicità; della determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività; delle regole di condotta che i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria osservano nel rapporto con la clientela; delle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attività finanziaria; delle modalità di aggiornamento professionale di tali soggetti;

4) prevedere la disciplina della determinazione delle sanzioni pecuniarie, nonché della sospensione e/o della cancellazione degli operatori dagli elenchi e delle sanzioni accessorie, disciplinando le modalità per l'irrogazione delle sanzioni e prevedendo adeguate forme di pubblicità degli esiti sanzionatori;

5) prevedere la possibilità di presentare ricorso, avverso le decisioni di proposta delle misure inibitorie e sanzionatorie assunte dall'organismo o dalle sue eventuali articolazioni territoriali dinanzi alla Banca d'Italia, disciplinando le modalità di opposizione alla delibera adottata dall'organo di vigilanza, dinanzi al giudice ordinario;

6) individuare cause di incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi;

7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio delle attività di pertinenza;

8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attività finanziarie, purché in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina;

9) prescrivere per i mediatori creditizi l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività e prevedere obblighi di trasparenza specifici connessi all'attività svolta da tali soggetti, in modo che sia assicurata la trasparenza sulle commissioni di mediazione e sugli altri costi accessori, nonché ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;

10) prevedere per gli agenti in attività finanziaria forme di responsabilità dell'intermediario che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

20.0.11

Il Governo

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifica all'articolo 119 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219)

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 5, le parole: "farmaceutica, che è titolare di altre AIC o di un'autorizzazione alla produzione di medicinali" sono soppresse.».

20.0.12

Il Governo

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) medicinale per terapia avanzata: un prodotto quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate";

b) al comma 1 dell'articolo 3, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"g) a qualsiasi medicinale per terapia avanzata, quale definito nel regolamento (CE) n. 1394/2007, preparato su base non ripetitiva, conformemente a specifici requisiti di qualità e utilizzato in un ospedale, sotto l'esclusiva responsabilità professionale di un medico, in esecuzione di una prescrizione medica individuale per un prodotto specifico destinato ad un determinato paziente.

La produzione di questi prodotti è autorizzata dall'AIFA. La stessa Agenzia provvede affinché la tracciabilità nazionale e i requisiti di farmacovigilanza, nonché gli specifici requisiti di qualità di cui alla presente lettera, siano equivalenti a quelli previsti a livello comunitario per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate per i quali è richiesta l'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.";

c) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA o un'autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007"».

20.0.13

Il Governo

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito dalla legge 31 marzo 2004 n. 87)

1. Il termine di centoventi giorni per la definizione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, stabilito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, è ridotto a novanta giorni. Il nuovo termine trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge».

20.0.14/1

IL RELATORE

All'emendamento 20.0.14, comma1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva», con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» e le parole: «nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi», con le seguenti: «il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi».

20.0.14

Il Governo

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'art. 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonché delle armi per uso scenico e disattivate, degli strumenti per la segnalazione acustica e per quelle comunque riproducibili o trasformabili in armi, individuando le modalità per assicurarne il più efficace controllo;

b) adeguare la disciplina relativa all'iscrizione nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in armonia con le disposizioni della Convenzione del 1° luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, la pronta tracciabilità delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni;

c) razionalizzare e semplificare le procedure in materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni, attribuendo al Ministero dell'interno le relative competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della pronta tracciabilità e del controllo sull'uso delle stesse, anche mediante il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attività di tiro e sulla ricarica delle munizioni;

d) prevedere la graduale sostituzione dei registri cartacei con registrazioni informatizzate ai fini dell'attività di annotazione delle operazioni giornaliere svolte, richieste ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendo l'interoperabilità con i relativi sistemi automatizzati del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati per un periodo minimo di cinquanta anni dalla data dell'annotazione stessa;

e) prevedere il controllo dell'immissione sul mercato civile di armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonché procedure speciali per la loro catalogazione e marcatura;

f) prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai fini dell'autorizzazione per la loro detenzione;

g) adeguare la disciplina in materia di tracciabilità e tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attività di raccolta ai fini culturali e collezionistici;

h) determinare le procedure, ordinarie e speciali, per l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli interessati, al fine di evitare pericoli per gli stessi, nonché per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio Sanitario Nazionale e gli Uffici delle Forze dell'Ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco;

i) adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della Carta Europea d'arma da fuoco;

l) disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate nell'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le licenze di polizia per l'esercizio delle attività di intermediazione delle armi e per l'effettuazione delle singole operazioni;

m) prevedere specifiche norme che disciplinino l'utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche al fine di prevenirne furti o smarrimenti;

n) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Agli adempimenti derivanti dall'esercizio della presente delega le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, all'allegato B del disegno di legge, aggiungere, alla fine, il seguente riferimento:

«2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.».

20.0.18 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Controlli della Commissione europea, a tutela della concorrenza, in locali non societari)

1. Nei casi di accertamenti disposti dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, l'esecuzione delle decisioni è autorizzata dal Procuratore della Repubblica, che provvede in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento. ».

20.0.19

Il Governo

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90, il comma 11 è così sostituito: "La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.";

b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90 comma 1".».

20.0.20

Il Governo

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni per l'accreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai:

a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari;

b) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.

2. I laboratori di cui al comma 1, lettera a) e b), di seguito indicati come "laboratori", devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.

3. Con apposito Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle rispettive competenze, saranno definite le modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi per l'effettuazione delle verifiche ispettive finalizzate alla valutazione della conformità dei laboratori ai requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica.

5. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Le spese relative alle procedure di riconoscimento, alle iscrizioni, agli aggiornamenti e alle cancellazioni relative all'elenco dei laboratori, sono poste a carico delle imprese secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi con successive disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio, determinato mediante apposito accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

20.0.21/1

IL RELATORE

All'emendamento 20.0.21, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, da adottare su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, e con gli altri Ministri interessati, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:».

20.0.21/2

IL RELATORE

All'emendamento 20.0.21, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«q) prevedere che venga garantita un'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri Stati membri.»

20.0.22

Il Governo

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di recepimento della direttiva n. 2003/58/CE, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società)

1. All'articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

"Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII di questo titolo per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.

In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma."

2. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "registro delle imprese", sono inserite le seguenti: ", ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma".»

Art. 22

22.1/1

IL RELATORE

All'emendamento 22.1, sostituire le parole: «del Ministero delle politiche europee, per quanto attiene alla corrispondenza con il diritto comunitario e le politiche europee», con le seguenti: «del Dipartimento per le politiche comunitarie, per quanto attiene ai profili concernenti la compatibilità comunitaria».

22.1

PEDICA, MARINARO

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «per quanto attiene ai profili concernenti la corrispondenza con le politiche di coesione», aggiungere le seguenti: «del Ministero delle politiche europee, per quanto attiene alla corrispondenza con il diritto comunitario e le politiche europee».

22.3

PEDICA, MARINARO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica Italiana*» aggiungere le seguenti: «e nella Gazzetta Ufficiale *dell'Unione Europea*».

22.4

Il Governo

Al comma 5 sopprimere le parole: «dal Ministero dello sviluppo economico,».

Art. 23

23.1 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al comma 2», con le seguenti: «di cui all'articolo 22, comma 5».

Al comma 2, sostituire le parole: «di concerto con», con le seguenti: «e il», e la parola: «adotta», con la seguente: «adottano».

Sostituire la rubrica con la seguente: «Norme in materia di contabilità e bilanci del GECT».

Art. 24

24.3

IL RELATORE

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «quaranta».

Al comma 6, sostituire la parola: «diciotto», con la seguente: «ventiquattro».

Art. 25

25.3

Il Governo

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «con l'assistenza obbligatoria », con le seguenti: «con, ove disposta l'assistenza».

COMMISSIONE XIV (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Seduta di giovedì 12 febbraio 2009

Presidenza della Presidente
BOLDI

(...omissis)

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008

(Seguito dell'esame e rinvio)

La PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio non ha ancora formulato il suo parere sia sull'emendamento 16.0.2 , e relativi subemendamenti, che si era deciso di accantonare, sia sugli ultimi emendamenti e subemendamenti presentati.

In ragione di ciò, propone di rinviare alla prossima settimana la trattazione e la votazione di tutte le proposte emendative ancora esistenti.

Comunica, infine, che i senatori Vallardi, Montani e Pittoni hanno riformulato (testo 3) gli emendamenti, a loro firma, 10.0.2 e 20.0.16.

Il senatore LUSI (PD) tiene a precisare che la Commissione bilancio non ha ancora provveduto a trasmettere il proprio parere sui subemendamenti all'emendamento 16.0.2 , nonché sullo stesso emendamento, perché ha formulato, per gli opportuni approfondimenti, la richiesta di un'apposita relazione tecnica al Governo, che non risulta ancora pervenuta.

La senatrice MARINARO (PD), nel prendere atto della proposta di rinvio testé palesata dalla Presidente, è costretta a formulare una nuova protesta sul metodo e sui tempi con i quali l'attuale Governo sta gestendo il recepimento della pregressa normativa comunitaria attraverso l'atto senato n. 1078.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato alla prossima seduta.

(omissis...)

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 1078

Art. 10

10.0.2 (Testo 3)

MONTANI, VALLARDI, PITTONI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)

1. Ai sensi dell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008, i produttori regolarizzano le superfici vitate, impiantate prima del 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, mediante versamento di una somma di 6.000 euro/ha; il versamento non è dovuto per le superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

2. Se il versamento previsto dal comma 1 non è effettuato entro il 31 dicembre 2009 o la relativa superficie non è estirpata entro il 30 giugno 2010, si applica, a decorrere dal 1° luglio 2010, la sanzione di cui al comma 3.

3. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro/ha.

4. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma 3.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ogni 12 mesi, secondo le modalità previste all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008.

6. Il termine entro il quale i produttori comunicano, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione, è il 15 aprile di ciascuna campagna.

7. Le facoltà previste dall'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008 sono attribuite alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti delle loro competenze.

8. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.

9. La sanzione di cui al comma 8 si applica a decorrere dai seguenti termini:

a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 o dalla diversa data fissata dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti delle loro competenze;

b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1° settembre dell'anno civile considerato.

10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 8, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

11. Ai sensi dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente articolo si applicano, per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano che non abbiano ancora

provveduto al recepimento delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nei limiti delle loro competenze.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo sono applicate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nei limiti delle loro competenze.

13. Se i produttori non eseguono l'estirpazione delle viti, come prescritto ai commi 2, 3 e 4, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nei limiti delle loro competenze, alla rimozione degli impianti, ponendo a carico degli stessi produttori le relative spese.».

Art. 16

16.0.2/1

MUSI

All'emendamento 16.0.2, al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«g) all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Nei trasferimenti immobiliari soggetti all'imposta sul valore aggiunto finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, l'ufficio, ai fini delle disposizioni del presente articolo, può presumere, salvo prova contraria, che il corrispettivo della cessione del bene non sia inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato".».

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis) All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Nei trasferimenti immobiliari finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, l'ufficio, ai fini delle disposizioni del presente articolo, può presumere, salvo prova contraria, che il corrispettivo della cessione del bene non sia inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato".».

16.0.2/2

GERMONTANI

All'emendamento 16.0.2, comma 12, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «f-bis) gioco del lotto;».

Conseguentemente al comma 15, dopo le parole: «di cui al comma 12, lettere» aggiungere la seguente parola: «f-bis),». Inoltre dopo le parole: «sono titolari unici di concessione» aggiungere le seguenti: «ovvero aggiudicatari».

16.0.2/3

ESPOSITO, BONFRISCO

All'emendamento 16.0.2, all'articolo 16-bis, comma 12, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «f-bis) gioco del lotto;».

Conseguentemente al comma 15, dopo le parole: «di cui al comma 12, lettere» aggiungere le seguenti: «f-bis),» nonché dopo le parole: «sono titolari unici di concessione» aggiungere le seguenti: «ovvero aggiudicatari».

16.0.2/4

GERMONTANI

All'emendamento 16.0.2, al comma 12, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «f-bis) gioco del lotto;».

16.0.2/5

ESPOSITO, BONFRISCO

All'emendamento 16.0.2, al comma 12, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «f-bis) gioco del lotto;».

16.0.2/6

D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 16.0.2, al comma 16, sopprimere la lettera f) e al comma 18 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:

al comma 14, sopprimere le parole: «capacità tecnico operative del suo portale e delle»;

al comma 18, lettera d), sostituire le parole: «quello dedicato di cui alla lettera c) con: «quelli gestiti dai concessionari in aderenza a quanto previsto dalla concessione»;

al comma 18, lettera e), sopprimere le parole: «sul sito dedicato di cui alla lettera c), ovvero»;

al comma 18, lettera g), sostituire le parole: «al portale dell'Amministrazione autonoma» con: «all'Amministrazione autonoma»;

sopprimere il comma 22;

al comma 29, lettera a), sopprimere la parola: «c)».

16.0.2/7

BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, al comma 14, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*e che si adeguano a quanto previsto dal comma 16*».

16.0.2/8

GERMONTANI

All'emendamento 16.0.2, comma 15, dopo le parole: «*sono titolari unici di concessione*» aggiungere le seguenti: «*ovvero aggiudicatari*».

16.0.2/9

ESPOSITO, BONFRISCO

All'emendamento 16.0.2, all'articolo 16-bis, comma 15, dopo le parole: «*sono titolari unici di concessione*» aggiungere le seguenti: «*ovvero aggiudicatari*».

16.0.2/10

BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, al comma 16, lettera a), sostituire le parole: «*non inferiore ad euro 1.500.000,00*» con le seguenti: «*non inferiore ad euro 2.000.000,00*» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*, con un utile di esercizio nel corso degli ultimi due esercizi anteriori alla presentazione della domanda e senza pendenze e contenziosi con l'amministrazione pubblica*».

16.0.2/11

BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, al comma 17, lettera a), sostituire le parole: «*300.000,00*» con le seguenti: «*400.000,00*».

16.0.2/12

BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, al comma 17, lettera b), sostituire le parole: «*50.000,00*» con le seguenti: «*75.000,00*».

16.0.2/13

BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, al comma 17, lettera c), sostituire le parole: «*350.000,00*» con le seguenti: «*450.000,00*».

16.0.2/14

ESPOSITO, BONFRISCO

All'emendamento 16.0.2, al comma 18, sono abrogate le lettere c) e g);

Il comma 22 è abrogato.

16.0.2/15

ESPOSITO, BONFRISCO

All'emendamento 16.0.2, al comma 18:

lettera c), dopo la parola: «esclusivamente», abrogare il periodo: «attraverso il portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche attraverso automatico reindirizzamento del giocatore nel caso di suo tentativo di accesso diretto all'area operativa del predetto sito» sostituendolo con il seguente: «sub registrazione telematica da parte del sistema centrale dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato»;

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) trasmissione al sistema centrale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'AMMS, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono la sub registrazione da parte del sistema centrale dell'AAMS"».

16.0.2/16

ESPOSITO, BONFRISCO

All'emendamento 16.0.2, al comma 18, sostituire la lettera d) con la seguente:

*«d) accesso dei giocatori italiani all'offerta dei giochi di cui al comma 12, lettera da a) a l), esclusivamente attraverso i siti *internet* registrati con il suffisso: ".it" dei concessionari autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».*

16.0.2/17

BARBOLINI, FONTANA

*All'emendamento 16.0.2, al comma 22, sopprimere il secondo periodo.***16.0.2/18**

BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, in tali casi, svolge controlli finalizzati a verificare i dati relativi a tutti gli accessi ai siti dei concessionari e attua forme di controllo, anche a campione, sulla regolarità delle operazioni».

16.0.2/19

ESPOSITO, BONFRISCO

All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. In aggiunta a quanto previsto dai commi da 25 a 28, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato applica una sanzione amministrativa pecuniaria di carattere accessorio da euro 30 mila fino ad euro 180 mila».

16.0.2/20

GERMONTANI

All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. In aggiunta a quanto previsto dai commi da 25 a 28, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato applica una sanzione amministrativa pecuniaria di carattere accessorio da euro 30 mila fino ad euro 180 mila».

16.0.2/21

ESPOSITO, BONFRISCO

All'emendamento 16.0.2, al comma 29, lettera a), dopo le parole: «di cui al comma 18» sopprimere la parola: «c),».

16.0.2/22

BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, al comma 31, dopo le parole: «*dei monopoli di Stato*» aggiungere le seguenti: «*da adottarsi entro il 30 settembre 2009*».

16.0.2/23

CORONELLA, VETRELLA

All'emendamento 16.0.2, sostituire il comma 32 con il seguente:

«32. L'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza è consentita esclusivamente ai soggetti che all'entrata in vigore della presente legge sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 12 attraverso rete fisica. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, l'individuazione della misura di aggi, imposte e diritti, nonché l'impossibilità per i concessionari autorizzati di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località».

16.0.2/24

PISTORIO, OLIVA

All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

«32-bis. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla Regione siciliana di autorizzare la riapertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Taormina.

32-ter. L'autorizzazione di cui al comma precedente è concessa su richiesta del sindaco del comune di Taormina, previa deliberazione del consiglio comunale».

16.0.2/25

MONGIELLO, BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

«35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, i tagliandi delle lotterie istantanee posti in vendita al pubblico devono obbligatoriamente contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati del tagliando, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, con le seguenti avvertenze:

- a) il gioco provoca dipendenza;
- b) il gioco eccessivo può ridurti in povertà;
- c) questo gioco può nuocere alla tua salute;
- d) proteggi la tua famiglia: non giocare in modo eccessivo;
- e) il tuo medico può aiutarti a smettere di giocare;
- f) il gioco crea un'elevata dipendenza, non eccedere.

35-ter. Le avvertenze di cui al comma 35-bis si alternano in modo da comparire con regolarità.

Tali avvertenze sono stampate sulla superficie più visibile del tagliando, in posizione immediatamente identificabile dall'acquirente.

35-quater. Il testo delle avvertenze di cui al comma 35-bis è stampato:

- a) in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco, in modo che il corpo del testo risulti tale da occupare la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto;
- b) in lettere minuscole, ad eccezione di quella iniziale del messaggio e dove sia altrimenti imposto da regole grammaticali;
- c) con caratteri comunque centrati sull'area dove il testo viene stampato, parallelamente al bordo superiore della confezione;
- d) contornato da un bordo nero, con spessore minimo di 1 millimetro e massimo di 3 millimetri, ricompreso nelle superfici indicate al comma 35-bis, che non interferisca in alcun modo con il testo dell'avvertenza o dell'informazione fornita e con l'area destinata al gioco.

35-*quinquies*. Le avvertenze di cui al comma 35-*bis* sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini.

35-*sexies*. Le avvertenze di cui al comma 35-*bis* sono apposte su tutti i prodotti comunque destinati alla vendita nel territorio nazionale, ivi comprese le aree di cui all'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

35-*septies*. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino al 31 dicembre 2008 possono essere posti in vendita anche successivamente alla data dello gennaio 2009, fino ad esaurimento delle relative scorte».

16.0.2/26

MONGIELLO, BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

«35-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e le associazioni nazionali che hanno tra i principi statutari la prevenzione e la cura dalla dipendenza dai giochi e dalle scommesse, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate:

- a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal gioco eccessivo e dalle scommesse;
- b) alla realizzazione e diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema della dipendenza dai giochi e dalle scommesse;
- c) a sostenere e coadiuvare i giocatori nei programmi per smettere di giocare e scommettere.

35-*ter*. Le campagne di informazione di cui al comma 35-*bis* possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI-radiotelevisione italiana Spa e le altre emittenti a carattere nazionale e locale, e con la Federazione italiana editori giornali.

35-*quater*. Per le finalità di cui al comma 35-*bis*, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, predispone altresì campagne di educazione al gioco e alle scommesse nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle esperienze nazionali ed internazionali scientificamente validate nel campo della prevenzione della dipendenza dai giochi e dalle scommesse.

35-*quinquies*. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 35-*bis* a 35-*quater*, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante incremento dello 0,07 per cento del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni».

16.0.2/27

MONGIELLO, BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

«35-*bis*. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone programmi di educazione alla salute contro i danni derivanti dai giochi e dalle scommesse.

35-*ter*. Al fine di promuovere la tutela della salute dei minori dai danni derivanti dai giochi e dalle scommesse, possono essere ammessi ai benefici di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, anche i progetti che favoriscono l'informazione e la prevenzione mirata a ridurre i danni alla salute derivanti dai giochi e dalle scommesse.

35-*quater*. Ai maggiori oneri di cui da 35-*bis* a 35-*ter*, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante incremento dello 0,07 per cento del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni».

Art. 20

20.0.16 (Testo 3)

MONTANI, VALLARDI, PITTONI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova)

1. Qualora i centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008, non soddisfino più le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento, si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione.

2. In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:

1) da euro 300 a euro 1.800 a carico di chiunque, senza le prescritte autorizzazioni:

a) effettui l'imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso;

b) svolga l'attività di raccoglitore, oppure produca o commercializzi uova;

2) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie;

3) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori che omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o non conservano, per almeno dodici mesi, le registrazioni di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 589/2008, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nazionali applicative;

4) da euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di imballaggio e dei raccoglitori che omettono di comunicare alla Regione o Provincia autonoma di appartenenza ed al competente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 30 giorni dall'avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività;

5) da euro 150 a euro 900 a carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente all'utilizzo della dicitura «EXTRA» e alla vendita di uova sfuse, a carico dei rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 589/2008:

– articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di classificazione delle uova;

– articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio;

– articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle uova;

– articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura degli imballaggi e delle uova;

6) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30, del regolamento (CE) n. 589/2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da Paesi terzi o scambiate con Paesi comunitari, all'indicazione della durata minima ed al reimballaggio;

7) da euro 200 a euro 1200 nei confronti di coloro che omettono di riportare una o più diciture obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure violano quanto prescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10, del decreto ministeriale 13 novembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative;

8) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei produttori che violano le norme sulla stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui all'Allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 589/2008 o dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 589/2008, relativo all'indicazione del tipo di alimentazione.

3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce irregolare è superiore alle 50.000 uova.

4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà.

5. Per l'applicazione delle sanzioni si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Ispettorato per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del regolamento (CE) n. 589/2008, fino a quando la partita stessa non è in regola.

7. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché modalità uniformi per l'attività di controllo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui commi 2, 3 e 4.

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo tramite l'Ispettorato per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari (ICQ) che è anche l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/81, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del presente articolo. ».